



PROVINCIA DI COSENZA

Personale ed Organizzazione

Determinazione Dirigenziale

N° 2020002372 del 28/12/2020

Adozione

Dirigente del Settore: **Antonella Gentile**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Gestione Risorse Umane
- Affari Correnti Personale - Ispettivo**
Responsabile del Servizio: **Dora Perrotta**
RUP/Istruttore: **Annarita Franco**

Oggetto

Dipendente matr. 112 - Collocamento in congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.lgs 151/2001 - a decorrere dal 22 Dicembre 2020 al 22 Gennaio 2021.

Premesso:

Che il dipendente, Categoria Giuridica B3 Economica B6 in servizio presso il Settore Pianificazione Territoriale, ha prodotto istanza assunta al protocollo dell'Ente al n. 42165 del 18/12/2020, intesa a usufruire del congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 D.lgs 151/2001 e s.m.i., per assistere la madre in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92, a decorrere dal 22 Dicembre 2020 al 22 Gennaio 2021 per complessivi giorni 32;

Che l'art. 42 comma 5 del D.lgs 151/2001 stabilisce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedo per un periodo massimo di due anni nella vita lavorativa, per assistere soggetti con handicap in situazione di gravità di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3;

Che il dipendente ad oggi ha già usufruito di 172 giorni di congedo, ai sensi del succitato decreto legislativo;

Riscontrato che :

- i periodi di congedo straordinario retribuito di che trattasi rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4 c.2 della legge 53/2000 per "gravi e documentati motivi familiari";
- durante il periodo di congedo (frazionabile anche a giorni interi con effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo) il richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita e riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità;
- l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di €. 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale, detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo". Per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo di cui trattasi non può eccedere per l'anno 2020 l'importo pari ad €. 48.738,00 come previsto dalla circolare INPS n. 9 del 29/01/2020;
- i soggetti che usufruiscono dei congedi, art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa;
- i periodi di congedo sono utili solo ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro e non sono valutabili ai fini del trattamento di fine servizio;
- ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs.119/2011, durante la fruizione del congedo in oggetto non maturano altresì le ferie e la tredicesima mensilità;

Tutto ciò premesso

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 09.09.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2020 ed i relativi allegati;

Vista la Disposizione del Presidente n. 82 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2020;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il P.E.G. d'esercizio;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Viste le circolari INPS n. 90 del 23/05/2007, n.32 del 06/03/2012 , INPDAP n.1 del 03/02/2012 e le sentenze della Corte Costituzionale n.19 del 26.01.2009 e n. 203 del 18.07.2013;

Visto il D.lgs 151/2001;

Vista la legge 119/2011;

Vista la legge 104/92 s.m.i.;

Vista la circolare INPS n. 9 del 29/01/2020;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA

1. di concedere per tutti i motivi indicati in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e riportati, al dipendente, Categoria Giuridica B3 Economica B6 in servizio presso il Settore Pianificazione Territoriale, il congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.lgs 151/2001, a decorrere dal 22 Dicembre 2020 al 22 Gennaio 2021 per complessivi giorni 32, per assistere la madre riconosciuta invalida in situazione di gravità;

2. di dare atto che il suddetto congedo spetta, nell'arco della vita lavorativa, per un periodo massimo complessivo di due anni;

3. di dare atto che al dipendente sopra citato, durante il periodo di congedo straordinario, spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza e non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR;

4. di dare atto che il suddetto congedo straordinario non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

6. di dare comunicazione del presente atto all'interessato, al Settore di appartenenza e al Settore Bilancio Programmazione e Patrimonio per gli adempimenti di competenza.

Cosenza, 28/12/2020

**Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile**

Estratto di Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.